



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**ORDINANZA
DEL SINDACO
N. 000125/2021 del 30/12/2021**

OGGETTO: ANNULLAMENTO EVENTI PUBBLICI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MAROSTICA, O IN COLLABORAZIONE CON LO STESSO, PROGRAMMATI TRA IL 03/01/2022 E 10/01/2022 NONCHÉ PROROGA EFFETTI ORDINANZA N. 122 DEL 14/12/2021 PER L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (C.D. MASCHERINE) E ADOZIONE DI ALTRE MISURE PREVENTIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA COVID-19

IL SINDACO

VISTI gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della Salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante << Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante <<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante <<Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>";

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello regionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, soprattutto in virtù della nuova variante Omicron;

PRESO ATTO CHE è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus COVID-19, come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AUSSL 7 Pedemontana;

VISTO il decreto approvato in sede di Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 che reitera, fino al 31/03/2022, lo stato di emergenza sanitaria;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministro della Salute del 17 dicembre 2021, avente per oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano" che definiva, dalla data del 20.12.2021, l'entrata della Regione del Veneto nella fascia gialla di attenzione epidemiologica, con le relative restrizioni;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione del Veneto n. 172 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" , che anticipava l'entrata della Regione del Veneto in fascia gialla a partire da sabato 18 dicembre 2021;

RICHIAMATI i provvedimenti attuati in sede comunale per il contenimento del virus, con ordinanza del Sindaco n. 118 del 25.11.2021, avente ad oggetto "Obbligo utilizzo mascherine di protezione personale all'interno del Centro Storico" di Marostica e con ordinanza del Sindaco n. 122 del 14.12.2021, avente per oggetto "Ordinanza ex artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 per l'imposizione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (c.d. mascherine) e adozione di altre misure preventive a tutela della salute pubblica per il contenimento della diffusione del COVID-19";

RICHIAMATO il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, c.d. "decreto Natale", recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

CONSIDERATA la programmazione degli eventi natalizi organizzati direttamente dal Comune o in collaborazione con lo stesso e ricompresi all'interno della locandina "Natale con Noi a Marostica 2021".

RICHIAMATA l'ordinanza del Sindaco n. 124 del 22/12/2021, avente ad oggetto "Annullamento eventi pubblici organizzati direttamente dal Comune di Marostica on in collaborazione con lo stesso programmati tra il 23 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022";

RITENUTO di procedere all'annullamento degli eventi di carattere pubblico di cui al punto precedente, all'aperto e al chiuso su tutto il territorio marosticense, compresi tra il 23 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 al fine di calmierare situazioni di notevole concentrazione di persone, elevando quindi potenzialmente il rischio di assembramenti e di affollamenti e, conseguentemente, di contagi;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 18 del D.L. 76/2020 che abrogando il comma 2° dell'art. 3 del D.L. 19/2020 ha ripristinato pienamente il potere "extra ordinem" attribuito ai Sindaci ;

RITENUTO CHE, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del territorio, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenivano la formazione di assembramenti e affollamenti di persone in occasione delle festività natalizie, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO CHE si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 10 gennaio del 2022, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (c.d. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

) Di annullare gli eventi di carattere pubblico organizzati direttamente dal Comune o in collaborazione con lo stesso e inseriti nel programma "Natale con noi a Marostica 2021" ricompresi tra il 03.01.2022 e il 10.01.2022, di seguito meglio specificati:

- Giovedì 06.01.2022 – "Se Brusa la Vecia" presso Quartiere San Benedetto;
- Sabato 08.01.2022 – "Flash mob della Fiaccolata della Pace" presso la Scalinata dei Carmini;
- Sabato 08.01.2022 – Concerto Augurale "To the Future" presso la Chiesa di S. Antonio Abate;
- Domenica 09.01.2022 – "Pignate in Pista" presso Piazza Castello;
- Domenica 09.01.2022 - Concerto Augurale "To the Future" presso la Chiesa di S. Antonio Abate;

2) Di chiudere l'accesso alla pista di pattinaggio presso Piazza Castello dalle ore 19:30 di venerdì 31 dicembre 2021, con successiva riapertura al pubblico dalle ore 14:00 del 1° gennaio 2022;

3) Di annullare lo spettacolo pirotecnico in collaborazione con l'Associazione Pro Marostica in programma per la notte del 31 dicembre 2021;

4) Di rimandare a data da destinarsi le cerimonie tradizionali dedicate alla consegna dell'Alfiere d'Argento e al conferimento delle Borse di Studio al merito della Città di Marostica;

5) Di prorogare fino al 30 gennaio 2022 gli effetti dell'ordinanza n. 122 del 14.12.2021, in cui vi è

l'obbligo di:

- indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (c.d. "mascherine") in tutto il territorio comunale, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;
- di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree modello FFP2 in occasione di qualsiasi fenomeno di aggregazione, al chiuso e all'aperto, su tutto il territorio comunale, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;

è comunque fatto salvo un eventuale nuovo termine e/o una rivalutazione delle disposizioni di cui sopra in considerazione di nuove e superiori disposizioni in materia, soprattutto in considerazione dell'andamento della curva pandemica.

DISPONE

1) La trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale per il controllo della sua corretta esecuzione.

2) Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

– entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010

oppure, in alternativa,

– entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

3) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00, come previsto dall'art. 4 del D.L. 23 marzo 2020, n. 19.

**IL SINDACO
MOZZO MATTEO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005